

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO**

**RICORSO IN APPELLO**

**CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA**

**NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 C.P.A.**

nell'interesse del Dottor **ANTONIO BASILE**, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 15.3.1975, C.F. BSLNTN75C15C129Y, residente in Paese (TV) alla Via San Marco n. 6 (31038), rappresentato e difeso dall'Avvocato Agnese Casillo del Foro di Roma (C.F. CSLGNS78H67F839C) elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via Tibullo n. 10 (PEC agnsecasillo@ordineavvocatiroma.org, fax +390683394501 cui chiede di inviare le comunicazioni di rito) giusta procura alle liti rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto al presente atto cui si riferisce mediante strumenti informatici

*appellante*

**CONTRO**

l'**AGENZIA DELLE ENTRATE**, (Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001), in persona del Direttore, quale legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla Via del Giorgione n. 106, rappresentata e domiciliata ex lege nel giudizio di primo grado dall'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n. 12 - 00186 ROMA - indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

*appellata*

**E NEI CONFRONTI**

della Dottoressa **STEFANIA NASTA**, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio D'Agostino, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla Via Tirso n. 90, pec avvantoniodagostino@legalmail.it

*controinteressata*

**NONCHÉ**

dei vincitori e degli idonei inseriti nelle graduatorie approvate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2021, n. 173327 e rettificata, da ultimo, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 febbraio 2023, prot. n. 39717 per i quali si rivolge istanza all'Ecc.mo Consiglio di Stato affinché sia autorizzata la notificazione del presente atto per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a., indicandone altresì le modalità, analogamente disposta in primo grado dal TAR, e ciò in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati.

**PER LA RIFORMA**

della sentenza del TAR Lazio, sezione II-ter, 5 maggio 2023, n. 7629, resa nel giudizio di cui a n. R.G. 4104/2020, non notificata.

## PER L'ANNULLAMENTO

1. del bando di concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 146687/2010, del 29 ottobre 2010, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione (doc. n. 1);
2. del provvedimento di nomina della commissione d'esame, prot. n. 2270/2016 dell'8 gennaio 2016 (doc. n. 2);
3. del provvedimento di sostituzione di un componente della commissione d'esame prot. 18483/2016 del 2 febbraio 2016 (doc. n. 3);
4. del provvedimento di nomina delle sottocommissioni d'esame prot. n. 21521/2016 dell'8 febbraio 2016, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione (doc. n. 4);
5. del provvedimento di modifiche alla composizione delle sottocommissioni prot. n. 50637/2016 del 7 aprile 2016, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione (doc. n. 5);
6. del provvedimento di integrazione della commissione con un esperto di *public management*, prot. n. 119131/0/2016 del 27 luglio 2016, nonché di eventuali atti, provvedimento, documenti, metodologie e simili prodotte dal predetto esperto, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione (doc. n. 6);
7. del provvedimento di integrazione della commissione, prot. n. 145108 del 20 settembre 2016, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione (doc. n. 7);
8. dell'avviso del 17 dicembre 2018, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione (doc. n. 8);
9. dell'avviso del 18 gennaio 2019, prot. n. 13282 (doc. n. 9);
10. dell'avviso del 1° febbraio 2019, prot. n. 25181 (doc. n. 10);
11. dell'avviso del 26 febbraio 2019, prot. n. 47036 (doc. n. 11);
12. dell'avviso del 12 marzo 2019; prot. n. 58322 (doc. n. 12);
13. dell'avviso del 19 marzo 2019, prot. n. 63913 (doc. n. 13);
14. del verbale della Commissione d'esame del 4 febbraio 2020 e della scheda di valutazione del ricorrente, in cui è riportato il voto di 59,31 allo stesso assegnato dalla Commissione;
15. del verbale della Commissione del 16 febbraio 2016 e del relativo allegato, in cui la Commissione ha individuato i criteri per la valutazione dei titoli;
16. della relazione datata 18 giugno 2019 predisposta dalla Commissione d'esame ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 per giustificare il superamento del termine semestrale di conclusione della procedura concorsuale;
17. della nota del 26 novembre 2018 prot. n. 316054 con cui il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha chiesto al Presidente della Commissione di considerare concluso l'impegno dei

componenti delle sotto-commissioni terminata la fase di valutazione dei titoli;

18. della correlata nota del 18 dicembre 2018 inviata dal Presidente della Commissione Dott. Saverio Felice Mannino al Direttore dell’Agenzia delle Entrate Dott. Antonino;
19. dell’avviso del 12 marzo 2020, prot. n. 233095, di modifica dei membri della Commissione d’esame;
20. dell’avviso dell’8 luglio 2020, prot. n. 256962, di modifica della composizione della Commissione d’esame;
21. dell’avviso del 14 settembre 2020, prot. n. 303002 di ulteriore sostituzione di un membro della Commissione d’esame;
22. di tutti gli atti, i provvedimenti ed i verbali della commissione e delle sottocommissioni, e in particolare del verbale della commissione esaminatrice del giorno 4 febbraio 2020 relativamente alla valutazione del ricorrente;
23. della valutazione dei titoli del ricorrente, giusta lettera del 9.12.2019 (doc. n. 14);
24. di tutti gli elenchi dei candidati esaminati, con la votazione da ciascuno riportata, pubblicati al termine di ogni seduta dedicata al colloquio;
25. in particolare, dell’elenco relativo alla seduta d’esame del 4 febbraio 2020 (doc. n. 15);
26. del verbale della Commissione n. 52 del 16 giugno 2016;
27. del verbale della Commissione n. 57 del 27 luglio 2016;
28. del verbale della Commissione n. 58 del 15 settembre 2016;
29. del verbale della Commissione n. 59 del 15 settembre 2016;
30. della presentazione intitolata “PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO – DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE MANAGERIALI E CRITERI DI VALUTAZIONE;
31. del modello di scheda di valutazione;
32. del verbale della Commissione n. 60 del 21 settembre 2016;
33. del verbale della Commissione n. 64 del 3 dicembre 2018;
34. del verbale della Commissione n. 65 del 18 dicembre 2018;
35. del verbale della Commissione n. 166 del 19 dicembre 2019;
36. del verbale della Commissione n. 190 del 7 luglio 2020;
37. del provvedimento a firma del Direttore dell’Agenzia delle entrate nota prot. n. 173327 del 30 giugno 2021 recante approvazione della graduatoria finale di merito (allegato A del provvedimento) e della graduatoria finale dei vincitori del concorso (Allegato B), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami del 2 luglio 2021;
38. del provvedimento di rettifica delle graduatorie prot. n. 198385 del 22 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami del 10 agosto 2021 e

delle relative graduatorie (A e B) rettificata

### **PER L'ACCERTAMENTO**

del diritto del ricorrente di essere valutato secondo le disposizioni di legge e del bando di concorso nonché, in linea graduata, per il risarcimento del danno patito in ragione dell'illegittimo operato dell'Amministrazione resistente, quantificato in € 772.662,67.

### **FATTO**

**A.** Il Dottor Antonio Basile è stato assunto dall'Agenzia delle Entrate a seguito del superamento della procedura selettiva per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro di 106 funzionari Area C amministrativo-tributaria bandito nel 2003 su base regionale (Regione Veneto).

**B.** Il ricorrente ha partecipato al "Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia" di cui al bando prot. n. 146687 del 29 ottobre 2010.

**C.** Il concorso in questione, a seguito di alterne vicende giudiziarie di cui si dirà *infra*, è stato riattivato con avviso del 17 dicembre 2018.

**D.** L'istante è stato convocato con comunicazione del 9 dicembre 2019, per sostenere la prova orale il 4 febbraio 2020, all'esito della quale ha riportato la valutazione di 59,31, inferiore al minimo per superare la prova, fissato dall'art. 8, punto 5, del bando in 70,00.

**E.** In relazione alla prima fase si fa presente che nel corso della sua esperienza lavorativa alle dipendenze dell'Agenzia delle Entrate, il ricorrente ha ricoperto il ruolo di funzionario in diverse sedi regionali (in Veneto, Abruzzo e Campania) maturando una significativa esperienza operativa in materia di verifiche fiscali, accertamenti tributari, contenzioso tributario ed extratributario, promozione dell'attività dell'Agenzia presso gli enti scolastici, in comando al M.E.F. per fornire la propria collaborazione nel miglioramento di parametri e indicatori della convenzione Mef-Agenzia delle Entrate, nonché, in quanto vincitore di procedura di interpello, presso gli uffici *Compliance* e *Audit*, specializzandosi nella gestione di sistemi di controllo interno (monitoraggi di rischi di corruzione, analisi di contesto locale) ed esterno (vigilanza CAF, SIAE, intermediari) e di indagini conoscitive su dipendenti e uffici, anche partecipando a numerosi corsi di formazione interni ed esterni, il tutto come analiticamente indicato nel *curriculum vitae* versato in atti.

**F.** A fronte dei titoli maturati e del colloquio orale, ritenendo incongrua la valutazione ricevuta, l'appellante presentava a mezzo PEC del 21 maggio 2020 istanza di accesso agli atti della procedura selettiva, motivata con riferimento alla necessità di tutelare in sede giudiziaria i propri diritti ed interessi legittimi.

**G.** Con atto notificato il 27 maggio 2020 il Dottor Basile proponeva ricorso al TAR avverso

la valutazione ricevuta all'esito della prova orale, con espressa riserva di articolazione di ulteriori difese per il caso in cui l'Agenzia delle entrate non avesse consentito l'accesso ai documenti precedentemente richiesti.

**H.** Il ricorso introduttivo era articolato su tre motivi: **1)** Violazione e falsa applicazione dell'articolo 35, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Eccesso di potere per violazione del principio di celerità di espletamento delle procedure concorsuali. Eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità nello svolgimento delle procedure selettive. Eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento tra i concorrenti, perché la Commissione di Concorso aveva inopinatamente determinato di non avvalersi delle Sottocommissioni, già nominate, per l'espletamento della prova orale determinando un'anomala dilatazione delle tempistiche concorsuali, la cui sola prova orale era già durata oltre un anno e diciotto mesi, con evidente disparità di trattamento tra i candidati chiamati a sostenere l'esame per primi e quelli chiamati successivamente. Disparità resa altresì evidente dal ripetersi dei quesiti posti ai candidati. **2)** Eccesso di potere per violazione dei criteri di valutazione indicati nel bando. Valutazione dei titoli secondo criteri difformi da quelli di cui al punto 7 del bando. Mancata valutazione delle attitudini professionali. Nullità ed eccesso di potere per violazione del giudicato, per avere la Commissione di concorso fissati criteri per la valutazione dei titoli che hanno determinato punteggi assolutamente irrisori, trasformando di fatto un concorso per titoli e colloquio in un concorso per solo colloquio, in violazione delle chiare disposizioni del bando e delle sentenze del Consiglio di Stato che avevano già interessato il concorso. **3)** Eccesso di potere per mancata, effettiva, integrazione della commissione con un esperto di *Public Management*; mancato e/o insufficiente svolgimento della prima fase della prova orale; mancata valutazione delle attitudini professionali. Eccesso di potere per travisamento delle disposizioni e delle finalità enunciate nel bando di concorso. Violazione di legge in relazione agli articoli 35, comma 3, lettera b), 19, comma 1, e 28-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 per aver la Commissione omissa ogni valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle mansioni dirigenziali, essendosi limitata a chiedere ai candidati di esporre il loro percorso professionale nella prima fase del colloquio, dedicata proprio all'accertamento delle attitudini manageriali.

**I.** L'Agenzia, con nota del 19 giugno 2020, dichiarava che avrebbe reso disponibili in formato elettronico i documenti richiesti, non prima della fine del mese di ottobre 2020 e che gli stessi sarebbero stati consultabili dopo il 15 luglio 2020.

**J.** Riscontrata tale nota con comunicazione a mezzo PEC del 26 giugno 2020 con cui il ricorrente manifestava la volontà di esercitare il diritto di accesso tramite esame, presa visione

ed estrazione di copie informatiche dei documenti, non avendo ricevuto indicazioni su data e luogo dell'accesso, la difesa del Dottor Basile presentava un'istanza ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, affinché il TAR ordinasse all'Agenzia di rilasciare copia e di depositare in giudizio i documenti richiesti.

**K.** In proposito il TAR Lazio, Sezione II-ter, si pronunciava il con ordinanza n. 354/2021 del 12 gennaio 2021, riconoscendo la piena fondatezza della istanza di accesso formulata dal ricorrente il 21 maggio 2020.

**L.** Tuttavia l'Agenzia delle entrate, il 1° marzo 2021 trasmetteva soltanto in parte i documenti richiesti, a seguito del pagamento da parte della Dottor Basile dei diritti di copia, riservandosi di fornire i restanti documenti all'esito della procedura concorsuale.

**M.** Avverso i documenti trasmessi veniva presentato un **primo ricorso per motivi aggiunti**, notificato in data 28 aprile 2021 con cui il ricorrente rilevava: **1)** Violazione dell'articolo 8 del bando per aver la Commissione attribuito alla valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziale un punteggio irrilevante ai fini del superamento del concorso. Eccesso di potere per sviamento. Violazione di legge in relazione l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. Motivazione illogica, incongruente ed errata. Eccesso di potere per sviamento per aver deciso la Commissione di assegnare un punteggio rientrante nella valutazione complessiva anche per l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere e dell'informatica, di cui doveva limitarsi ad accertare la conoscenza tramite esperti esterni. **2)** Mancata valutazione delle attitudini manageriali. Mancata formulazione di domande tecniche, mancata applicazione della metodologia asseritamente elaborata da un esperto esterno per la valutazione delle attitudini dirigenziali. Eccesso di potere per impossibilità di ricostruire l'iter logico alla base della valutazione e di verificare quanto riferito dal candidato in sede di esame. Nullità per difetto assoluto di motivazione. Motivazione incongrua, non intellegibile, apparente. Eccesso di potere per sviamento per aver la Commissione valutato in modo arbitrario l'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali. **3)** Sui criteri di valutazione della seconda fase della prova orale. Eccesso di potere per sviamento, impossibilità di ricostruire la valutazione eseguita rispetto alle domande formulate ed alle risposte ricevute a causa dell'accorpamento dei giudizi per le tre domande tecniche. Difetto assoluto di motivazione. Motivazione incongrua, non intellegibile. Eccesso di potere per sviamento. **4)** Sulla nota del 26 novembre 2018 del Direttore dell'Agenzia delle entrate con cui si chiede al Presidente di considerare concluso il lavoro delle sotto-commissioni e sulla correlata risposta del Presidente del 18 dicembre. Incompetenza. Violazione

di legge in relazione agli articoli 9 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497. Eccesso di potere per sviamento e per consapevole e volontaria violazione del principio di parità di trattamento tra i concorrenti. Difetto assoluto di motivazione. Motivazione irragionevole, contraddittoria e incongrua rispetto alle circostanze di fatto. **5)** Violazione di legge in relazione all'articolo 9, comma 5, e 10 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 per aver sostituito i componenti della Commissione esaminatrice durante lo svolgimento delle prove. Eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento tra i concorrenti. **6)** Sulla relazione circa le ragioni che non consentono il rispetto del termine semestrale di conclusione del concorso, predisposta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. n. 487 del 1994. Difetto assoluto di motivazione. Motivazione incongrua, omissiva e non conseguente. Eccesso di potere per violazione consapevole dei principi di celerità di espletamento delle procedure concorsuali e di parità di trattamento tra i concorrenti. **7)** Sui criteri individuati per la valutazione dei titoli. Valutazione illogica, eccessivamente stringente al fine di rendere irrilevante il concorso dei titoli nella valutazione complessiva del candidato. Eccesso di potere per sviamento. Indebita trasformazione di un concorso per titoli ed esame in un concorso per esame. Eccesso di potere per travisamento degli articoli 7 e 10 del bando. Definizione abusiva ed illogica degli aspetti rilevanti ai fini del "*Giudizio globale sul profilo culturale e professionale*" dei candidati. Difetto assoluto di motivazione; motivazione incongrua e illogica. Eccesso di potere per evidente disparità di trattamento da parte delle Sottocommissioni nella valutazione dei titoli.

**N.** Il 2 luglio 2021 era pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami, n. 52 l'avviso relativo alla pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate del provvedimento prot. n. 173327 del 30 giugno 2021, a firma del Direttore dell'Agenzia delle entrate, recante l'approvazione della graduatoria finale di merito (allegato A del provvedimento) e della graduatoria finale dei vincitori del concorso (Allegato B). Le graduatorie venivano successivamente rettificare con provvedimento prot. n. 198385 del 22 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami del 10 agosto 2021.

**O.** Inoltre, l'Agenzia delle Entrate il 22 settembre 2021 trasmetteva gli ulteriori documenti per cui aveva arbitrariamente deciso di differire l'accesso alla conclusione della prova concorsuale, in spregio alle decisioni rese dal TAR in corso di causa.

**P.** Sia la graduatoria sia i documenti consegnati erano impugnati con un **secondo ricorso per motivi aggiunti**, per i seguenti motivi: **1)** Sui criteri di attribuzione del punteggio per la valutazione della prova orale. Eccesso di potere per incongruità, illogicità e irrazionalità. Violazione di legge in relazione all'art. 5, comma 2, del d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272. Difetto assoluto di motivazione. **2)** Assenza di qualsivoglia metodologia per la valutazione dell'attitudine

allo svolgimento delle funzioni dirigenziali. Violazione dell'articolo 8.3 del bando. Eccesso di potere per arbitrarietà delle valutazioni della Commissione. Difetto di motivazione. 3) Sulla graduatoria: violazione di legge in relazione agli articoli 9, comma 5 e 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Eccesso di potere per violazione del principio di par condicio tra i concorrenti, espressione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

**Q.** In sede di secondo ricorso per motivi aggiunti era altresì formulata una domanda di risarcimento del danno determinato dall'illegittimo operato della Commissione d'esame. Il danno richiesto era parametrato alle differenze stipendiali sussistenti tra la retribuzione percepita dal Dottor Basile alla data di presentazione del ricorso e quella che avrebbe percepito se fosse risultato vincitore del concorso oggetto del giudizio, moltiplicato per diciotto anni e sei mesi, pari alla durata presumibile del periodo mancante al pensionamento, per un importo totale di € 978.629,22.

**R.** Con ordinanza presidenziale n. 02382/2022, reg. prov. pres., emessa il 4 aprile 2022 e comunicata il 7 aprile 2022, il TAR disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e gli idonei del concorso, da realizzarsi mediante pubblici proclami, tramite pubblicazione, dell'ordinanza stessa, di un estratto del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

**S.** A tanto provvedeva la difesa del ricorrente, sicché la causa era discussa alla pubblica udienza del 24 gennaio 2023, all'esito della quale era emessa la sentenza n. 7629, pubblicata in data 5 maggio 2023, con cui il TAR Lazio, sezione II-ter ha rigettato il ricorso ed i successivi ricorsi per motivi aggiunti e disposto la compensazione delle spese di lite.

**T.** Tale sentenza risulta errata e la si impugna facendo valere i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

**1) Eccesso di potere per violazione dei principi di parità di trattamento dei concorrenti e di celerità nell'espletamento delle procedure concorsuali. Eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento tra i concorrenti. Eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità nello svolgimento delle procedure selettive. Erronea esclusione da parte del TAR dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Violazione di legge in relazione all'articolo 35, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e agli articoli 1, comma 2, 9, commi 8, 9, 10 e 13, e 11, comma 4, del d.P.R. n. 487 del 1994. Eccesso di potere per violazione del principio di celerità di espletamento delle procedure concorsuali.**

Il Collegio di prime cure ha ritenuto di esaminare preliminarmente le censure relative alla



composizione e alle modalità operative della Commissione di concorso, nonché alle tempistiche della procedura, affermando che le stesse avessero carattere preliminare rispetto alle altre, perché espressamente finalizzate alla caducazione integrale della procedura concorsuale.

Al riguardo ha affermato che, avendo l'art. 71, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999 rimesso alla potestà regolamentare dell'Agenzia la definizione delle norme per l'assunzione del personale, in applicazione del principio di specialità e di successione cronologica delle norme, il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia prevale sulle diverse previsioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e che dunque l'Agenzia delle entrate non fosse tenuta al rispetto delle disposizioni contenute in tale ultimo decreto.

Occorre in proposito evidenziare che, né con il ricorso né con i successivi ricorsi per motivi aggiunti, è stata mai contestata l'autonomia organizzativa dell'Agenzia delle entrate per ciò che concerne le modalità di selezione del personale, né la specialità del concorso per cui è causa, che ha consentito all'Agenzia di assumere Dirigenti soltanto con un esame orale.

Tuttavia l'applicazione del d.P.R. n. 487 del 1994 al concorso in esame può desumersi da innumerevoli atti provenienti dall'Agenzia delle entrate e della condotta stessa dell'Amministrazione nello svolgimento della procedura. In primo luogo, il Bando di concorso, agli articoli 3, comma 5, lettera n), 9, comma 2, e 10 comma 1, fa rimando alle disposizioni del d.P.R. n. 487 del 1994.

Tutti gli atti di nomina della Commissione, delle Sottocommissioni, di modifica della composizione delle Commissioni e delle Sottocommissioni, di integrazione della Commissione con esperti di lingue e informatica (in totale 25 provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate), nella parte relativa ai “**Riferimenti Normativi**”, contengono l'indicazione del menzionato d.P.R. n. 487 del 1994 (a titolo esemplificativo si vedano, tra gli altri, i documenti nn. 6, 7 e 8 depositati insieme al ricorso per motivi aggiunti).

Inoltre, la stessa Commissione ha ritenuto di dovere applicare le disposizioni di detto decreto del Presidente della Repubblica, avendo predisposto ed inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica la relazione prescritta dall'articolo 11, comma 4, del d.P.R. n. 487 del 1994 (si veda il doc. n. 3 depositato in uno al primo ricorso per motivi aggiunti).

Infine sia il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione della graduatoria, sia il successivo provvedimento di rettifica della stessa, nei “**Riferimenti normativi**” fanno rimando al d.P.R. n. 487 del 1994 (si vedano i documenti nn. 12 e 13 depositati insieme ai secondi motivi aggiunti).

A fronte della volontà più volte espressa e ribadita, anche nei fatti, di applicare le disposizioni del d.P.R. n. 48 del 1994, non si vede come il TAR abbia potuto ritenere non fondate “*le censure*,”

*formulate anche alla luce del d.P.R. 487/1994, relative alla composizione e alle modalità operative della Commissione di concorso ...]”.*

Le censure in questione non erano finalizzate all'applicazione atomistica e pedissequa delle singole disposizioni contenute del “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” di cui al d.P.R. n. 487 del 1994, quanto piuttosto a dimostrare l'illogicità delle scelte compiute dall'Amministrazione e dalla Commissione d'esame, che si sono tradotte in violazioni del principio di celere espletamento delle prove concorsuali [(art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1993 e 35, comma 3, lettera a), del D. Lgs. n. 165 del 2001] a sua volta espressione del principio di pari trattamento tra i concorrenti (motivo n. 1 del ricorso introduttivo e motivi nn. 4, 5 e 6 del primo ricorso per motivi aggiunti).

Dalla documentazione versata in atti e dalle argomentazioni spese con i ricorsi risulta, infatti, dimostrato, che l'Agenzia delle entrate ha deciso scientemente di far durare la fase dei colloqui orali ben 2 anni e 6 mesi (di cui soltanto 4 mesi di sospensione dovuti alle misure di contenimento della pandemia da SARS Covid-19) in aperta violazione del richiamato principio di parità di trattamento dei concorrenti, di cui la celerità di espletamento delle procedure concorsuali costituisce uno dei corollari.

Dai documenti tenuti celati dall'Agenzia fino alla conclusione del concorso è emerso che quando il concorso sarebbe dovuto ripartire nel mese di settembre 2016, dopo la valutazione dei titoli effettuata dalle Sottocommissioni, il Presidente aveva deciso di utilizzare tali Sottocommissioni nell'espletamento della prova orale, tuttavia le prove orali non erano partite a causa della sospensiva disposta con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 22 settembre 2016, n. 4119.

Dai verbali n. 52 del 16 giugno 2016, n. 58 del 15 settembre 2016 (documenti nn. 1 e 3 depositati con il secondo ricorso per motivi aggiunti), in cui si legge che: “*al termine di ogni seduta d'esame la Commissione e le Sottocommissioni formeranno gli elenchi dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.*” si evince chiaramente che nelle intenzioni iniziali le Sottocommissioni avrebbero dovuto operare in parallelo alla Commissione nello svolgimento della prova orale.

Con cinque Sottocommissioni più la Commissione attive nello svolgimento della prova orale la durata della stessa sarebbe stata contenuta a poco più di quattro mesi, nel pieno rispetto del disposto dell'articolo 11, comma 5, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e più in generale del principio di *par condicio* tra i candidati.

Tuttavia, il Direttore dell'Agenzia delle entrate con la nota del 26 ottobre 2018, prot. n. 316054, informava il Presidente della Commissione di considerare concluso il lavoro delle

Sottocommissioni con la valutazione dei titoli (valutazione che era già terminata nel mese di luglio del 2016, cioè oltre due anni prima!). Il Presidente, dal canto suo, si è limitato a prendere atto del “*diktat*” del Direttore, senza nulla opporre circa l’indipendenza e autonomia della Commissione e così ha poi fatto l’intera Commissione (si veda il verbale n. 64 del 2018). La menzionata nota risulta all’evidenza viziata per incompetenza poiché una volta istituite le Sottocommissioni spetta alla Commissione principale, ed in particolare la Presidente, disciplinarne e dirigerne i lavori ed individuare quali attività demandare alle stesse nonché, ovviamente, decidere quando può considerarsi concluso il loro lavoro. Non vi è, dunque, alcunché di fisiologico nella durata della prova orale e nel vantaggio assicurato a quanti hanno sostenuto la prova per ultimi, né la differenza tra i diversi concorrenti può rientrare nella normale alea concorsuale.

In questo senso possono essere lette le disposizioni contenute nell’articolo 11, comma 4, del d.P.R. n. 487 del 1994, che nel fissare il termine di 180 giorni per la conclusione del concorso, una volta chiusa la fase delle prove scritte, obbliga l’Amministrazione, in caso di superamento del termine, a inviare una relazione motivata per giustificare collegialmente lo sfioramento. Tale previsione, ritenuta applicabile dalla stessa Agenzia delle entrate e dalla Commissione d’esame, tanto da aver predisposto e inviato la prescritta relazione, nasce dall’esigenza di presidiare il celere espletamento delle procedure ed evitare che i candidati abbiano a disposizione un tempo notevolmente squilibrato per la preparazione delle prove orali.

Lo sfioramento del termine, non perentorio, ma considerato comunque il massimo fisiologico dal Legislatore, obbliga infatti le Commissioni d’esame a giustificare il proprio operato. Nel caso di specie tale termine è stato superato di sei volte e non per eventi sopravvenuti ed imprevedibili, ma a causa di una precisa scelta del Direttore dell’Agenzia, supinamente accolta dal Presidente della Commissione d’esame.

Come tutto ciò possa essere stato considerato fisiologico dal Giudice di prime cure resta francamente difficile da comprendere, se non alla luce di una lettura monistica e dunque asistemica delle disposizioni che regolano l’ordinario funzionamento dei concorsi pubblici.

Sempre nella prospettiva di assicurare uguale trattamento tra i concorrenti vanno poi interpretate le disposizioni del d.P.R. n. 487 del 1994 volte a garantire la tendenziale immodificabilità della Commissione di concorso, ed in specie l’articolo 9, comma 10, che prevede che i supplenti siano nominati “*in via definitiva*” in cui il trascritto inciso vale, appunto a rendere chiaro che non sono ammesse integrazioni successive della Commissione.

Come evidenziato nel ricorso per motivi aggiunti, tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha variato la composizione della Commissione d’esame per ben sette volte nel corso dello svolgimento delle

prove orali, con il solo Presidente rimasto immutato, e tali mutamenti hanno all'evidenza inficiato la parità di trattamento tra i concorrenti.

La Commissione originaria dall'inizio dei lavori (18 gennaio 2019) fino al 23 febbraio 2020 ha esaminato i candidati il cui cognome inizia con la lettera N fino al candidato Bortot Roberto: si tratta di dodici lettere dell'alfabeto internazionale (più della metà di quello italiano) e, dunque, della metà dei candidati da esaminare. Sarebbe, dunque, lecito attendersi che circa metà dei candidati risultati nelle prime 172 posizioni della graduatoria abbiano un cognome che inizia per una delle indicate lettere dell'alfabeto. Invece appena 48 candidati su 172 presenti nella graduatoria di merito hanno il cognome che inizia con una delle suddette lettere, ossia soltanto il 27% dei candidati rientranti nei posti utili della graduatoria di merito rientra nell'insieme considerato. È da notare che con i provvedimenti prot. n. 233095 del 12 giugno 2020, prot. n. 256962 dell'8 luglio 2020, e prot. n. 303002 del 14 settembre 2020, tutti a firma del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stati sostituiti ben tre membri della Commissione originaria. Nella configurazione assunta dal 1° settembre 2020, sono stati esaminati i candidati con i cognomi compresi tra Campanile e la lettera M e in questo caso i candidati presenti tra i primi 172 della graduatoria di merito per l'insieme considerato sono ben 118, cioè il 69% del totale e circa tre volte quelli esaminati dalla Commissione originaria.

La dimostrazione della disparità è, dunque, data dai fatti; la Commissione ha estratto la lettera N ed ha iniziato a svolgere esami dai candidati il cui cognome inizia per tale lettera; orbene i candidati il cui cognome inizia per N presenti nella graduatoria di merito sono solo 4, mentre quelli il cui cognome inizia per M (ultima lettera chiamata sono 53), ben 26 occupano una tra le prime 100 posizioni in graduatoria e ben 36 risultano vincitori del concorso, con una percentuale pari al 21% del totale; dunque oltre un quinto dei vincitori ha il cognome che inizia per M.

Questi dati, evincibili da semplici elaborazioni delle graduatorie finali, da soli rendono evidente, non soltanto il vantaggio competitivo di cui hanno potuto godere i candidati chiamati a sostenere l'esame a partire da settembre 2020, ma soprattutto che la Commissione nella sua nuova configurazione ha adottato criteri ben più "morbidi" nella valutazione della prova d'esame; difatti, pur avendo la "nuova" Commissione valutato circa la metà dei candidati, quasi tre quarti dei vincitori ha superato il concorso sotto l'egida di tale "nuova" Commissione, sicché ne risulta inequivocabilmente confermato come vi sia stata una profonda diversità di trattamento dei candidati a seconda del momento in cui sono stati chiamati a sostenere le prove.

Il vantaggio di cui hanno goduto i candidati chiamati a sostenere l'esame a partire dal mese di settembre del 2020 è stato dunque duplice: da un lato hanno beneficiato di un tempo per preparare la prova infinitamente superiore a quello che hanno avuto a disposizione i candidati chiamati nei

primi mesi, dall'altro una Commissione che nella nuova composizione si è mostrata meno severa nella valutazione, arrivando a promuovere fino a 9 candidati per seduta, quando in sedute di uguale afflusso tenute nel 2019 e nei primi mesi del 2020 nessun candidato hanno raggiunto i 70 punti richiesti per superare la prova.

Il Giudice di prime cure, nel richiamare le disposizioni del d.P.R. 487 del 1994, afferma altresì che esse conterrebbero una disciplina, parziale, delle ipotesi di sostituzione dei membri della commissione per il caso di cessazione dal servizio, sicché la sostituzione sarebbe considerata "legittima" dal Legislatore.

Tuttavia l'articolo 9, comma 13, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica si limita a prevedere che: "*I componenti delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione*", smentendo l'affermazione fatta nella sentenza impugnata. La trascritta disposizione prevede, infatti, la decadenza dei commissari per cessazione dal servizio, salvo espressa conferma dell'Amministrazione, non la loro sostituzione, che dovrebbe invece avvenire tramite "promozione" dei membri supplenti già nominati "*in via definitiva*", ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 9.

In altri termini, la sostituzione può sì avvenire in caso di risoluzione del rapporto di impiego, ma a beneficio dei supplenti già nominati, non già a favore di nuovi commissari, per altro di diversa estrazione rispetto ai sostituiti, come avvenuto nel caso di specie.

Erra, dunque, la Sezione II-ter del TAR Lazio, nei punti da 17.1 a 17.5, della sentenza impugnata nel considerare "fisiologica" o rientrante nella "normale alea concorsuale" la gestione concorsuale tenuta dall'Agenzia delle entrate e dalla Commissione d'esame, alla luce di una lettura atomistica e non sistematica delle regole concorsuali contenute nel d.P.R. n. 487 del 1994. Al contrario la lettura sistematica di tali disposizioni, condotta alla luce dei principi che regolano l'espletamento delle procedure concorsuali, e in particolare di quelli di celerità e parità di trattamento, portano a concludere che l'operato della Commissione, e più in generale dell'Agenzia, siano viziati non soltanto per violazione di legge determinato dal mancato rispetto di specifiche disposizioni, dalla stessa Agenzia ritenute applicabili al concorso *de quo*, ma soprattutto per eccesso di potere, per avere con le proprie scelte, irrazionali e prive di adeguato sostegno motivazionale, compromesso i richiamati principi regolatori della materia.

**2) Sulla prova orale. Eccesso di potere per illogicità nel bilanciamento del punteggio da attribuire alle due fasi del colloquio orale. Violazione di legge in relazione agli articoli 35, comma 3, lettera b), e 28-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.**

Il Collegio di prime cure ha altresì ritenuto legittimo l'operato della Commissione sia per ciò che concerne il bilanciamento della valutazione tra le due fasi della prova orale disciplinate dal Bando sia per ciò che concerne le modalità di espressione del giudizio relativo alla prova dei candidati. Si legge, infatti nella sentenza impugnata che “... con riguardo alla fissazione dei criteri di valutazione e dei punteggi per la prova orale del concorso, ritiene il Collegio che l'operato della Commissione sia rispettoso delle previsioni della lex specialis e, al contempo, scevro da manifesta irragionevolezza o abnormità, così da non essere sindacabile in questa sede [...]”.

Tale affermazione tuttavia è retta da una motivazione apodittica e priva di sostrato fattuale perché non tiene conto né delle disposizioni in proposito contenute nel bando di concorso né dei criteri di valutazione della prova fissati dalla Commissione, letti e correttamente intesi nella loro integrità.

Circa il contenuto della prova orale il bando all'articolo 8, comma 3, espressamente prevede che: *“La prova orale è articolata in due fasi. La prima fase consiste nell'esposizione da parte del candidato del proprio percorso formativo e professionale ed è volta ad accertare, in particolare, le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali. La seconda fase consiste in un colloquio che potrà vertere sulle seguenti materie: a) diritto tributario; b) scienza delle finanze; c) diritto amministrativo; d) organizzazione, gestione del personale e diritto del lavoro; e) amministrazione delle risorse materiali; f) pianificazione e controllo di gestione; g) ordinamento e attribuzioni dell'Agenzia delle Entrate.”.*

La Commissione dispone di 100 punti complessivi per la valutazione dei candidati (art. 8, comma 2) e si considera superata se il candidato ottiene una valutazione di almeno 70/100 (articolo 8, comma 5).

Come si evince dalla piana lettura delle disposizioni del bando, non vi è una prevalenza di una fase sull'altra, sicché può desumersi che entrambe, seppur con peso diverso, dovrebbero risultare determinanti ai fini del superamento della prova.

D'altronde, dall'insieme delle disposizioni che regolano i concorsi dirigenziali può evincersi che l'aspirante dirigente debba possedere sia adeguate conoscenze tecniche sia una spiccata attitudine manageriale (si veda in particolare l'articolo 28-bis, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e l'articolo 5, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 272 del 2004).

I criteri in concreto fissati dalla Commissione per il concorso in esame, tuttavia, hanno reso del tutto irrilevante la valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali. L'ultimo dei verbali in cui risultano fissati i criteri per la valutazione della prova orale è il n. 64 del 3 dicembre 2018 (documento n. 8 secondi motivi aggiunti), in cui si legge: *“La Commissione*

*stabilisce di attribuire alla prima fase della prova un punteggio massimo di 20 punti e alla seconda un punteggio massimo di 80 punti, da distribuire fino a un massimo di 76 punti per il colloquio tecnico sulle materie professionali fino a un massimo di 2 punti per la conoscenza della lingua straniera e fino a un massimo di 2 punti per la capacità di utilizzo capacità di utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi, nonché la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.”.*

Posto che per superare il concorso sarebbe stato sufficiente un punteggio di 70,00, aver fissato per la seconda parte del colloquio un punteggio massimo di 80,00, ha prodotto l'effetto di annichilire la rilevanza della valutazione relativa alle attitudini allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, rendendo tale valutazione del tutto irrilevante ai fini del superamento della prova.

Nel ricorso per motivi aggiunti, nel secondo ricorso per motivi aggiunti e nella memoria conclusiva, cui per brevità si fa espresso rinvio, sono stati forniti diversi esempi di candidati che sarebbero risultati vincitori del concorso anche in assenza di valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle mansioni dirigenziali, grazie al solo voto ottenuto nella seconda parte del colloquio.

Inoltre, nei suddetti scritti difensivi sono stati forniti numerosi esempi di candidati che hanno riportato valutazioni di assoluta insufficienza rispetto alla valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, pari, ad esempio a 8 punti su 20, e ciò nonostante figurano tra i vincitori del concorso. In altri termini, candidati che la stessa Commissione ha reputato inadeguati a svolgere mansioni dirigenziali, hanno vinto un concorso da dirigente e da oltre due anni stanno svolgendo le relative funzioni!

Si tratta, all'evidenza, di risultati aberranti, frutto dell'iniqua e illogica ripartizione del punteggio stabilito dalla Commissione tra le due fasi del colloquio, che pure i Giudici di prime cure hanno ritenuto incomprensibilmente *“pienamente legittima”*.

In altri termini, la logica, prima ancora del diritto e delle previsioni del Bando, avrebbe richiesto alla Commissione di fissare dei criteri in base ai quali un candidato ritenuto sprovvisto di attitudini dirigenziali potesse risultare vincitore di un concorso per Dirigenti, ma così non è stato. A tanto si sarebbe potuto agevolmente arrivare bilanciando i punteggi delle due fasi in modo che nessuno delle due risultasse da solo idoneo al superamento del concorso (ad esempio fino a 35 punti per la prima fase e fino a 65 per la seconda) e stabilendo che per nessuna delle due fasi i vincitori dovessero avere un voto, in proporzione, inferiore a 6/10 del punteggio massimo.

Sotto questo aspetto, l'operato della Commissione risulta affetto da eccesso di potere per

illogicità, ossia per cattivo uso del potere di ripartire il punteggio tra le due fasi del colloquio previste dal Bando.

Anche la scelta di attribuire fino a 4 punti complessivi per la valutazione relativa alla lingua straniera e delle capacità di utilizzo del *personal computer* e degli strumenti *software* più diffusi, di cui la Commissione si sarebbe dovuto limitare ad “*accertare la conoscenza*” tramite membri esperti (così articolo 8, comma 4, del Bando) si è rivelata, alla prova dei fatti, foriera di risultati aberranti. Sono, difatti, risultati vincitori del concorso candidati che avevano riportato nelle due fasi del colloquio una valutazione complessiva di molto inferiore a 70 punti (addirittura 66,2 – si vedano gli esempi riportati nella memoria conclusiva) e dunque che la Commissione aveva reputato insufficienti sia per ciò che concerne le conoscenze tecniche sia per ciò che concerne l’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali. In altri termini ci sono dirigenti in Agenzia delle entrate che hanno vinto il concorso (anche grazie alla riserva dei posti in favore dei concorrenti provenienti dall’Amministrazione) soltanto perché sono stati ritenuti eccellenti nella conoscenza degli strumenti informatici e/o di una lingua straniera, benché valutati carenti nella preparazione tecnica e/o nelle attitudini allo svolgimento di funzioni dirigenziali.

I criteri di selezione dovrebbero, invece, servire a favorire la scelta dei candidati maggiormente preparati, tecnicamente e attitudinalmente idonei a ricoprire un determinato ruolo; se tali criteri nella loro applicazione pratica determinano ripetutamente la selezione di candidati che la stessa Commissione esaminatrice ha ritenuto inadeguati, per preparazione tecnica e/o per attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, si è in presenza di un chiaro sintomo che l’ampio potere discrezionale, di cui la Commissione dispone nel fissare i criteri selettivi, è stato esercitato male, in eterogenesi dal relativo fine, sicché l’intero processo selettivo risulta viziato da eccesso di potere per irragionevolezza.

Su tali argomentazioni il giudice di prime cure ha ommesso di considerare la tenuta dei criteri fissati dalla Commissione da un punto di vista logico né ha inteso pronunciarsi sulle aberrazioni prodotte da tali criteri, rendendo pertanto la sentenza meritevole di riforma.

**3) Sulla valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle mansioni dirigenziali: Eccesso di potere per aver effettuato la valutazione circa l’attitudine allo svolgimento delle mansioni dirigenziali in assenza di qualsivoglia criterio. Eccesso di potere per mancata applicazione della “metodologia” predisposta dall’esperto di *Public Management*. Valutazione arbitraria dell’attitudine allo svolgimento delle mansioni dirigenziali. Utilizzo del potere di valutazione per finalità estranee ed ulteriori.**

Anche per ciò che concerne l’analisi distinta delle due fasi in cui era articolato il colloquio selettivo le affermazioni della sentenza impugnate risultano apodittiche e sganciate dagli ampi



riscontri documentali forniti.

Stando alle previsioni del Bando l'accertamento per l'accertamento dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali la Commissione avrebbe dovuto essere integrata da un esperto di *public management* (si veda l'inequivocabile previsione dell'articolo 6, comma 2). Tuttavia, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 119931/2016 del 27 luglio 2016 (doc. n. 6 del ricorso introduttivo) la Commissione è stata integrata con la nomina del Professor Renato Ruffini, a cui è stato affidato il compito di svolgere "... *attività di supporto ed ausilio alla Commissione d'esame nella definizione della metodologia più idonea per la valutazione delle competenze e delle capacità manageriali dei candidati*".

Come risulta dall'ampia documentazione depositata, del tutto travisata nella sentenza di primo grado, il professor Ruffini non ha mai partecipato ai lavori della Commissione, non ha elaborato una vera e propria metodologia, le sue scarse indicazioni non sono state seguite dalla Commissione, né il suddetto Professore ha preso parte attivamente ad alcuna sessione d'esame. In primo luogo desta perplessità l'affermazione, contenuta al punto 17.4 della sentenza impugnata secondo cui il Professor Ruffini avrebbe "*integrato* ab esterno" la Commissione; si tratta all'evidenza di un pregevole ossimoro, privo tuttavia di senso logico o di riferimenti giuridici, tanto che per giustificarlo la Sezione II-ter del TAR è stata costretta a richiamare un proprio unico precedente relativo al medesimo concorso per cui è causa (ord. n. 4468/2019), non trovando adeguati appigli né normativi né giurisprudenziali. Integrare ed *ab esterno* sono infatti concetti antitetici e d'altronde la chiara previsione del bando: "*La commissione è integrata da un esperto in public management...*", con l'uso del verbo all'indicativo passivo, non avrebbe chiesto alcuna interpretazione e men che meno un esercizio di retorica.

Il Professore non ha mai partecipato alle sedute d'esame, a differenza degli esperti nominati per la verifica della conoscenza delle lingue straniere e delle competenze informatiche (punto 4, art. 8 del bando), benché tali esperti siano "*aggiunti*" alla commissione (punto 2, art. 5 del bando), non integrati in essa; la differenza, anche soltanto da un punto di vista semantico, è notevole e immediatamente intuibile!

A quanto risulta dal verbale della Commissione n. 59 del 15 settembre 2016 (doc. n. 4 secondi motivi aggiunti) il Professore avrebbe esposto e depositato la metodologia che gli era stata commissionata dall'Agenzia delle entrate; la relativa seduta ha avuto una durata appena mezz'ora (dalle 14,00 alle 14,30) e i membri della Commissione che hanno assistito alla presentazione sono soltanto i membri effettivi rimasti in carica fino a febbraio 2020.

Allegato al suddetto verbale n. 59 vi è una scarna presentazione, di appena 8 *slide*, di cui una per il titolo, mentre l'Agenzia non ha mai esibito la "*relazione*" di cui si fa menzione nel verbale.

In ogni caso, non risulta che la “metodologia” predisposta dal professor Ruffini sia stata utilizzata ed applicata dalla Commissione. Univoche e concordanti circostanze depongono in tal senso:

- 1) la presentazione allegata al verbale della riunione del 15 settembre 2016, n. 59, in cui il Professore avrebbe esposto la metodologia, prevede un punteggio massimo di 50 punti, mentre la Commissione ha deciso di attribuirne la massimo 20 per la valutazione della prima fase del colloquio;
- 2) gli indicatori prescelti dalla Commissione, indicati tra parentesi nel verbale n. 64 del 2018, non coincidono nemmeno in minima parte con quelli riportati nella sezione ad essi dedicata della presentazione;
- 3) il testo del verbale del verbale n. 64 del 2018 in merito alla valutazione della prima fase del colloquio è identico al testo del verbale n. 57 del 27 luglio 2016 (doc. n. 2 secondo ricorso per motivi aggiunti); dunque la Commissione aveva fissato i criteri già nel mese di luglio del 2016, prima e indipendentemente dalla metodologia predisposta dal Professori Ruffini, che risulta elaborata successivamente (come detto, il primo verbale che la menziona è il n. 59 del 15 settembre 2016);
- 4) il menzionato verbale n. 64 del 2018, con cui sono stati fissati definitivamente i criteri di valutazione della prova orale, non fa alcun riferimento alla metodologia elaborata dal Professor Ruffini, né riferimenti alla metodologia si rinvencono in successivi verbali della Commissione;
- 5) la presentazione allegata al verbale n. 59 del 2016 fa chiaramente riferimento alle “risposte” del candidato e presuppone la formulazione di domande da parte della Commissione, ma la Commissione nella prima parte del colloquio non ha previsto la formulazione di domande ai candidati, né dalle oltre cento schede di valutazione depositate risulta mai la formulazione di domande nella prima fase del colloquio.

Come, dunque, la Commissione abbia effettivamente valutato l’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali resta del tutto inspiegato, né il Giudice di prime cure ha speso alcuna argomentazione al riguardo, nonostante le diverse censure mosse negli atti difensivi (segnatamente punto 1.3 del ricorso introduttivo, punto 2 del ricorso per motivi aggiunti, punto 2 del secondo ricorso per motivi aggiunti).

Occorre altresì ricordare che per la valutazione delle attitudini alle funzioni dirigenziali la Commissione non ha inteso formulare domande ai concorrenti, limitandosi a chiedere agli stessi di esporre il loro percorso professionale.

In assenza di criteri oggettivi, di qualsivoglia metodologia e di domande pertinenti, il giudizio sulle attitudini manageriali risulta un esercizio di puro arbitrio da parte della Commissione, che anche sotto questo aspetto risulta aver ecceduto nell’esercizio del potere valutativo, pur

ampiamente discrezionale, ad essa affidato.

In altri termini, risulta assolutamente impossibile comprendere come la Commissione abbia potuto valutare gli elementi declinati nel verbale n. 64 del 2018, in base alla sola esposizione del percorso professionale dei candidati, senza formulare alcuna domanda. Ad esempio, viene da chiedersi come sia possibile valutare “*la capacità di ascolto e negoziazione*”, “*la gestione delle priorità*” o “*la tensione al risultato*” in base all’esposizione da parte di un candidato del proprio percorso professionale?

È del tutto evidente come la Commissione con tale stratagemma abbia inteso riservarsi uno spazio di manovra utile a graduare a proprio insindacabile giudizio la posizione dei candidati vincitori, senza alcuna effettiva valutazione delle loro attitudini.

Anche sotto tale aspetto l’operato della Commissione risulta affetto da eccesso di potere, per aver piegato la valutazione delle attitudini manageriali a finalità estranee ed improprie e per aver effettuato tale valutazione con modalità difformi da quelle indicate nel Bando. Né la sentenza di primo grado si è espressa al riguardo, incorrendo a sua volta nel vizio di omessa pronuncia.

**4) Sul punteggio attribuito alla seconda fase del colloquio: Difetto di motivazione. Motivazione impropria. Motivazione inidonea ad esprimere le ragioni poste a base della decisione. Non intellegibilità del voto numerico riferito alla prova nel suo insieme. Violazione di legge in relazione all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.**

Con il ricorso introduttivo e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti non è stata contestata l’idoneità del punteggio numerico ad esprimere la motivazione relativa all’andamento della prova concorsuale, come invece sembra intendere la sentenza impugnata laddove richiama la giurisprudenza relativa all’idoneità del voto numerico ad esprimere una valida motivazione.

Nei menzionati atti difensivi è stata contestata, invece, l’idoneità dei criteri individuati dalla Commissione per esprimere il voto numerico, perché tali criteri che non consentono in alcun modo ai candidati di comprendere le ragioni poste a fondamento del voto ricevuto, né di cogliere, in caso di bocciatura, eventuali profili di miglioramento.

Ancora una volta occorre prendere le mosse dal verbale n. 64 del 2018, in cui si legge che. “*Nella seconda fase (colloquio tecnico-professionale) verranno valutate:*

- a) *La correttezza della risposta fornita dal candidato (fino a un massimo di 30 punti)*
- b) *La completezza delle argomentazioni fornite dal candidato (fino a un massimo di 25 punti)*
- c) *La capacità di approfondimento ed elaborazione critica (fino a un massimo di 15 punti)*
- d) *La chiarezza espositiva (fino a un massimo di 6 punti).*

*Per l’espletamento della seconda fase, la Commissione approva l’accorpamento delle materie di esame elencate all’art. 8, punto 3, del bando di concorso, in tre gruppi di cui si terrà conto in*

*sede di elaborazione delle domande della prova tecnica secondo lo schema allegato (allegato 2),*

*Al candidato saranno poste tre domande, una per ciascun gruppo di materie individuato.”* Null’altro viene detto al riguardo.

Attesa la vastità e complessità delle materie oggetto di esame indicate sarebbe stato lecito attendersi che la Commissione esprimesse il proprio giudizio su ciascuna delle domande poste, e, ad onor del vero, tanto sembrerebbe potersi dedurre dalla lettura del trascritto verbale.

E, invece, la Commissione ha inteso esprimere un voto unico e sintetico per tutte e tre le domande poste ai candidati, rendono per questi ultimi di fatto impossibile comprendere l’andamento della prova, soprattutto in caso di mancato superamento della stessa.

Ancora una volta sono gli esempi pratici a palesare l’inidoneità del giudizio espresso dalla Commissione, attraverso il voto numerico e a rendere comprensibile la motivazione alla base del punteggio. È infatti ben possibile che un candidato abbia fornito risposta approfondita e completa alla domanda di diritto tributario e non a quella di diritto amministrativo, oppure abbia esposto compiutamente tutte le argomentazioni utili a sostenere la risposta alla domanda di scienza delle finanze ma non alla domanda in pianificazione e controllo di gestione e così via.

Queste differenze tuttavia non sono in grado di emergere in presenza di un voto unico su tre domande e non consentono dunque al candidato respinto di comprendere i motivi alla base del mancato superamento della prova, né i punti di forza o di debolezza nella sua esposizione.

Il giudizio così espresso serve soltanto alla Commissione per rendere incontestabile il proprio operato, ma non offre alcuno spunto di miglioramento ai candidati.

Diverso sarebbe stato se la Commissione avesse attribuito un voto per ciascuna domanda e per ciascuna categoria delle quattro individuate, esprimendo poi un giudizio complessivo scaturente dalla sintesi dei tre voti. In questo modo, infatti, i candidati avrebbero potuto comprendere su quale domanda e per quali aspetti dell’esposizione la Commissione aveva ritenuto idonea o non idonea la risposta ricevuta.

Nuoce altresì alla chiarezza e comprensibilità del voto la fissazione dei soli valori massimi delle quattro categorie prese in considerazione (con la formula: “*fino a un massimo di...*”). Per le quattro categorie individuate, infatti, non sono stati scelti punteggi omogenei, né risulta fissato per ciascuna categoria il livello di sufficienza o di idoneità; manca altresì la distribuzione dei punteggi per fasce di oscillazione a cui abbinare un giudizio espresso in termini verbali.

Ad esempio, un punteggio di 15 rispetto alla categoria “*completezza delle argomentazioni fornite dal candidato*” – punteggio massimo 25 – è un giudizio di sufficienza o di insufficienza? In cosa si distingue da un punteggio di 14 o di 16? Analogamente, un punteggio di 9 rispetto alla

categoria “*capacità di approfondimento ed elaborazione critica*” – punteggio massimo 15 punti – esprime un giudizio positivo o negativo? Sarebbe sufficiente o meno al superamento della prova?

Le domande formulate, in assegna di fasce di oscillazione e di un giudizio espresso a parole, sono destinate a rimanere prive di risposta.

In sintesi, dunque, il voto unico per tre domande non si presenta affatto idoneo a esprimere la valutazione, non perché è espresso in termini numerici, ma perché non consente in alcun modo al candidato di ricostruire le ragioni alla base della decisione assunta né di cogliere gli spunti di miglioramento espressi dalla Commissione, e ciò sia nel caso in cui superi la prova, sia nel caso in cui sia respinto.

L’articolazione del giudizio su quattro categorie, con punteggi massimi tra loro non omogenei e non riconducibili a una scala di valutazione verbale (come invece per i punteggi di lingua straniera e informatica) complica ulteriormente la comprensione del punteggio numerico espresso dalla Commissione, rendendo il giudizio ricevuto, nel suo complesso, non intellegibile. Per come formulato, dunque, il giudizio espresso dalla Commissione non risulta sorretto da una motivazione atta ad esprimere le ragioni di fatto alla base della decisione assunta.

Sotto questo profilo l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui: “*i criteri valutativi devono dunque intendersi riferiti al riscontro complessivamente fornito dal candidato e non già alla singola risposta alla singola domanda.*” non coglie nel segno e ciò per due diversi ordini di ragioni: a) innanzitutto dal verbale n. 64 del 2018 non è dato in alcun modo evincere la chiara volontà della Commissione di riferire il punteggio numerico alla prova nel suo complesso e non alla singola domanda, b) è proprio la valutazione globale a rivelarsi non idonea ad esprimere una motivazione sufficiente, nei termini innanzi esposti. Tale affermazione, inoltre, non è suffragata da riscontri normativi né trova precedenti giurisprudenziali che possano avvalorarla.

Anche sotto tale aspetto la decisione del TAR andrà dunque riformata.

##### **5) Nullità per violazione sostanziale del giudicato. Omessa pronuncia su un punto deciso della controversia.**

Al punto 1.2 del ricorso era stato eccepita la nullità per violazione del giudicato conseguente alle sentenze del Consiglio di Stato n. 4641 del 2015 e 5522 del 2018, che avevano ricondotto nella legalità il concorso per cui è causa, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015. In particolare con detto motivo di ricorso era stato evidenziato come la Commissione, piegando a proprio uso le previsioni del Bando, avesse inteso snaturare il concorso per indirizzarne l’esito.

L'eccezione è stata in seguito coltivata con la memoria conclusiva, quando con la pubblicazione della graduatoria e la definitiva ostensione della documentazione relativa all'operato della Commissione è risultato evidente quanto inizialmente sostenuto.

Per meglio comprendere l'eccezione in questione occorre ricostruire nel tempo le scelte operate nel tempo dalla Commissione per aggirare gli ostacoli frapposti dalla Giustizia Amministrativa allo svolgimento del concorso secondo gli auspici dell'Agenzia delle entrate.

Il concorso per cui è causa nasce con l'evidente intento di sanare la posizione di una parte degli incaricati di funzioni dirigenziali che dalla nascita dell'Agenzia delle entrate che per oltre un decennio avevano ricoperto i suddetti incarichi, senza aver superato un regolare concorso, anche perché l'Amministrazione non aveva mai inteso indire un concorso dirigenziale.

Quasi tutte le previsioni del bando esprimono tale intento: in primo luogo la riserva del 50% dei posti a funzionari dell'Agenzia delle entrate appartenenti alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del bando, risultassero in servizio presso la medesima Agenzia e avessero compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche (art. 1, comma 1, del bando).

In secondo luogo l'assoluta prevalenza riconosciuta nella valutazione dei titoli alla categoria dei titoli di servizio, costituiti da *“incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati”* (30 punti), a cui aggiungere gli incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche (10 punti) e la *“partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia”* (altri 15 punti), nonché dal giudizio globale sul profilo culturale e professionale (fino a 15 punti) – si veda l'articolo 7 del bando.

Ancora, testimonia l'intenzione di privilegiare l'aspetto esperienziale la prevista struttura la *“Prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio”* di cui all'articolo 8 del bando volta a valorizzare ulteriormente (e dunque due volte per il medesimo concorso) il percorso formativo e professionale dei candidati.

Non stupisce, dunque, che in questo quadro, la somma dei punteggi per la valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle mansioni dirigenziali risultante dalla scarna presentazione predisposta dal Professor Renato Ruffini fosse pari a 50 punti, riservando, dunque alla Commissione ed alle Sottocommissioni soltanto 50 punti per il colloquio tecnico-giuridico.

Con questa struttura il concorso avrebbe avuto un esito pressoché scontato o comunque altamente prevedibile perché la prevalenza dell'aspetto curriculare legato alla pregressa esperienza in mansioni dirigenziali avrebbe conferito ai dirigenti incaricati di più vecchia data un cospicuo

vantaggio sugli altri concorrenti.

Tuttavia, in questo quadro di partenza si sono inserite le decisioni dei massimi Organi giudiziari che hanno tentato di riportare nell'ambito della legalità e legittimità il concorso; difatti, dapprima la sentenza della Corte Costituzionale 17 marzo 2015, n. 37 del 2015 ha dichiarato illegittime le norme che consentivano all'Agenzia di conferire e reiterare gli incarichi dirigenziali senza un regolare concorso e successivamente l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 22 settembre 2016, n. 4119, la sentenza sempre della IV Sezione, 6 ottobre 2015, n. 4641 e la sentenza, della medesima Sezione, 26 settembre 2018, n. 5522, hanno statuito che degli incarichi conferiti e reiterati in maniera illegittima non si dovesse tener conto né come titoli di servizio né ai fini della prima parte del colloquio orale.

Per sterilizzare l'effetto di dette statuizioni la Commissione ha allora deciso di: a) minimizzare il punteggio da attribuire ai titoli così da non penalizzare i candidati interni a cui non sarebbe più stato possibile riconoscere il punteggio per gli incarichi dirigenziali illegittimi, b) minimizzare la rilevanza della prima fase del colloquio ai fini del superamento del concorso perché le sentenze del Giudice Amministrativo non avrebbero consentito di valorizzare anche in questa fase gli incarichi illegittimi, c) eliminare (su chiara indicazione dei Vertici dell'Agenzia delle entrate) le Sottocommissioni meno governabili di un'unica Commissione, d) cambiare più volte la composizione della Commissione in coincidenza con i cambi dei Vertici dell'Amministrazione, e) attribuire assoluta prevalenza alla fase del colloquio tecnico, la cui valutazione è caratterizzata dal massimo livello di discrezionalità ed il cui giudizio, dunque, risulta difficilmente contestabile in sede processuale.

Rispondono alla sopravvenuta esigenza di rendere inoppugnabile il proprio giudizio anche la scelta di esprimere un voto unico per le tre domande e soprattutto quella di abbandonare il criterio randomico di estrazione delle domande da porre ai candidati, prescelto fin dal verbale n. 58 del 15 settembre 2016 e ribadita nel verbale n. 60 del 21 settembre 2016 (documenti n. 3 e 7 secondi motivi aggiunti), in favore della predisposizione delle domande il giorno stesso di ciascuna seduta in un numero pari a quello dei candidati presenti aumentato di due unità (indicato nel verbale n. 64 del 2018) secondo una modalità operativa che ha consentito di scegliere le domande dopo aver conosciuto i nominativi dei candidati presenti.

La Commissione ha, dunque, utilizzato ogni possibile strumento e stratagemma per sterilizzare gli effetti delle menzionate pronunce della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato che avrebbero reso aleatori gli esiti attesi del concorso e così facendo ha scelto di eludere ben tre giudicati, pur rispettando formalmente le decisioni del Giudice delle Leggi e del Supremo Consesso Amministrativo; ma, come ben sa questo Giudice, ai sensi dell'articolo 21-*septies* della

legge n. 241 del 1990, l'elusione del giudicato è causa di nullità del provvedimento amministrativo e, nel caso di specie, dell'intero procedimento valutativo espletato.

Su tale motivo, formulato fin dall'atto introduttivo del giudizio, il Giudice di prime cure non ha speso alcuna motivazione né ha dichiarato la relativa eccezione assorbita dall'esame degli altri motivi di ricorso, incorrendo in una censurabile omissione di pronuncia.

#### **6) Sulla illegittimità dei criteri di valutazione dei titoli.**

In merito ai criteri di valutazione dei titoli contestati dall'odierno appellante sin dal ricorso introduttivo del primo grado di giudizio la sentenza impugnata si limita ad affermare: *“19. In conseguenza del mancato accoglimento dei motivi relativi alla composizione della Commissione e alle tempistiche processuali (volte alla caducazione dell'intera procedura concorsuale) e di quelli inerenti la prova orale (la cui valenza è parimenti dirimente per la posizione del singolo candidato, nel senso che il mancato superamento della prova impedisce l'ulteriore corso della procedura), viene meno l'interesse processuale del ricorrente all'esame dei motivi relativi alla valutazione dei titoli, che si poneva a monte delle prove, e della illegittimità derivata della graduatoria. Resta comunque fermo che le questioni sollevate con riguardo al contestato verbale del 10.02.2016, con cui la Commissione ha fissato i punteggi per la valutazione dei titoli, sono già state decise dal Tribunale nel senso auspicato dall'odierno ricorrente (si veda per tutte la sentenza n. 14859/2022, ma anche le sentenze n. 16228/2022 e n. 57/2023)”*.

Si tratta, all'evidenza, di una inversione dell'ordine logico nell'esame delle doglianze articolate in primo grado. Difatti, proprio perché la valutazione dei titoli era stata effettuata prima della prova orale, l'annichilimento del punteggio riconosciuto ai titoli aveva già minato alla radice la possibilità di un utile collocamento in graduatoria del Dottor Basile.

In ogni caso, essendo stata riconosciuta l'illegittimità di detti criteri, con plurime decisioni rese anche da Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, l'annullamento dell'operato della Commissione, dell'esito della prova del ricorrente e della graduatoria determinerà la riesplorazione dell'interesse del ricorrente ad una corretta valutazione dei suoi titoli, alla luce dei nuovi criteri che saranno fissati dalla Commissione nominata dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del Direttore Prot. 2023/311834 del 7 settembre 2023 con il compito di provvedere ad una nuova valutazione dei titoli dei candidati del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia in esecuzione delle plurime decisioni rese dalla giustizia amministrativa che hanno annullato la graduatoria in ragione dell'accertata illegittimità dei criteri utilizzati per la valutazione dei titoli.

#### **7) Sul risarcimento del danno.**

La sentenza impugnata ha respinto la domanda di risarcimento del danno formulata nel secondo ricorso per motivi aggiunti affermando che tale domanda, in assenza di elementi di illegittimità



nell'operato della Commissione: “[...] risulta carente di uno dei fondamenti presupposti della responsabilità aquiliana, costituito dall'antigiuridicità del danno”.

I precedenti scritti difensivi, la documentazione versata in atti e il presente atto di appello hanno tuttavia reso evidenti i profili di illegittimità nell'operato della Commissione.

Si insiste, dunque, per l'accoglimento della domanda risarcitoria per come formulata con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

In proposito si ricorda che la domanda risarcitoria è stata formulata in via gradata, nell'ipotesi Giudice decidesse di non annullare la graduatoria anche a seguito dell'immissione in ruolo dei vincitori ed eventualmente degli idonei, restando interesse primario del Dottor Basile la ripetizione della prova concorsuale secondo criteri conformi alla legge, al Bando ed alle plurime statuizioni della Giustizia Amministrativa che hanno interessato il concorso per cui è causa, anche successivamente all'approvazione delle Graduatorie.

Quanto alla quantificazione del danno si rappresenta che il Dottor Basile nel corso del 2021 ha sostenuto le prove del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Dirigente Amministrativo, indetto dalla ASL Napoli I – Centro, con delibera del Direttore Generale n. 1128 del 28 dicembre 2017, collocandosi tra gli idonei al ventunesimo posto della relativa graduatoria.

A seguito dell'ampliamento dei posti disponibili, disposto con delibera del Direttore Generale della suddetta ASL n. 1294 del 16 settembre 2021, è stato invitato, con missiva a mezzo PEC, ad accettare la nomina a dirigente dell'ASL Napoli I. In data 2.11.2021 ha stipulato il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza dalla medesima data, per una retribuzione complessiva annua di 46.015,98.

Tale circostanza influisce sotto un duplice aspetto sulla formulata richiesta di risarcimento del danno.

Da un lato conferma oltre ogni ragionevole dubbio la preparazione tecnica e le attitudini manageriali del Dottor Basile, e dunque che egli aveva concrete ed effettive possibilità di vittoria anche del concorso per cui è causa, se lo stesso si fosse svolto in maniera trasparente e rispettosa delle disposizioni di legge e del bando.

Dall'altro determina una significativa riduzione dell'ammontare del danno subito, lasciando inalterati i criteri di quantificazione proposti con il secondo ricorso per motivi aggiunti. Difatti la differenza annua tra la retribuzione percepita dal ricorrente e quella che avrebbe percepito se fosse stato utilmente inserito nella graduatoria del concorso per 175 dirigenti bandito dall'Agenzia delle entrate si riduce a € 41.765,55 (€ 87.781,53 retribuzione annua onnicomprensiva lorda media di un dirigente di II fascia dell'Agenzia delle entrate meno €

46.015,98 retribuzione percepita come dirigente ASL Napoli I), contro gli € 54.368,29 indicati nel ricorso introduttivo.

Tale differenza, moltiplicata per il periodo presunto di permanenza in servizio del ricorrente alla data di immissione in servizio dei vincitori del concorso per cui è causa (ottobre 2021), periodo pari ad almeno 18 anni e sei mesi, determina una differenza complessiva di € 772.662,67, e ciò senza considerare le minori ritenute previdenziali che andranno ad inficiare l'ammontare della pensione del ricorrente ed il danno alla carriera.

Al suddetto ammontare, inferiore di oltre 200.000,00 euro rispetto alla richiesta originaria, deve ritenersi ridotta la domanda risarcitoria, per tener conto delle sopravvenienze nella vita professionale del Dottor Basile successive alla chiusura del concorso per cui è causa.

Per tutti i su esposti motivi, si rassegnano le seguenti.

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ecc.mo Consiglio di Stato, *contrariis reiectis*, in riforma della sentenza resa dal TAR Lazio, sezione II-ter, 5 maggio 2023, n. 7629, nel giudizio di cui a n. R.G. 4104/2020, così provvedere:

- 1.** annullare i provvedimenti innanzi analiticamente indicati nei limiti esplicitati nei motivi di impugnazione azzerando l'operato della commissione esaminatrice, affinché questa si conformi alle disposizioni normative, alle prescrizioni del bando ed al duplice giudicato intervenuto a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4641 del 2015 e 5522 del 2018 con conseguente diritto del ricorrente di essere valutato secondo le disposizioni di legge e del bando di concorso;
- 2.** accertare il diritto del dottor Antonio Basile alla valutazione dei titoli vantati secondo i nuovi criteri stabiliti dalla Commissione a tal fine nominata in data 7 settembre 2023 e, per l'effetto, ordinare all'amministrazione resistente di provvedere in tal senso;
- 3.** in via gradata, dichiarare che il voto ottenuto dalla Dottor Antonio Basile, pari a 59,31, equivale al voto minimo necessario ad essere utilmente inserito in graduatoria tra i vincitori;
- 4.** in via ulteriormente gradata, qualora Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato decidesse di non annullare la graduatoria a seguito dell'intervenuta immissione in ruolo dei vincitori, condannare l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del Dottor Antonio Basile della complessiva somma di € 772.662,67, a titolo di risarcimento del danno per i motivi innanzi esposti o in subordine, nella misura che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato valuterà in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge;
- 5.** condannare l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, quale legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese e dei compensi professionali di giudizio ex D.M. n. 55 del

2014, oltre addizionale forfetaria, CPA e IVA come per legge del doppio grado di giudizio.

Si dichiara che il presente ricorso rispetta i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 8 del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22.12.2016, n. 167 s.m.i.

*Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i. si dichiara che per il presente ricorso è dovuto un contributo unificato pari ad € 487,50.*

Con osservanza.

Roma, lì 28 Settembre 2023

Avvocato Agnese Casillo